



2011/08.10/000011-01
DIRA61000 - 2020/5

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RIBASSO DELLA CAVA BRICCO VOLTI LOTTI 7-8-9-10, NEL
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.
PROPONENTE: ALPE S.R.L., VIA CAVE N. 265, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- veniva presentata presso la Provincia di Cuneo in data 06.12.2018 con prot. di ric. n. 89286, da parte dell' Amministratore Delegato della Ditta ALPE S.r.l., con sede legale in Via Cave n. 265, 12031 - Bagnolo Piemonte, istanza ai sensi dell'art. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;
- con nota prot. n. 1246 dell'08.01.2019, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dall'08.01.2019, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 13 febbraio 2019, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Con nota prot. n. 10645 del 13.02.2019, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale lo svolgimento della procedura di approvazione della variante urbanistica al PRGC vigente, si provvedeva a sospendere i termini del procedimento di VIA sino all'espressione formale dell'esito della procedura di verifica di VAS in merito all'approvazione della variante in argomento, di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte.
- Con nota prot. di ric. n. 35402 del 29.05.2019, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso alla Provincia il provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 51 al P.R.G.C., relativa all'attività estrattiva in oggetto. Dalla succitata data del 29.05.2019 i termini del procedimento, interrotti dal 13.02.2019, hanno ripreso il loro corso.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo"*.
- Il presente progetto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione per il completamento del progetto di Coltivazione che interessa l'area di cava Bricco Volti lotti 7-8-9-10, nell'ambito del territorio estrattivo del Comune di Bagnolo.

Il progetto prevede il recupero della pedata dei gradoni e del piazzale di cava e della discarica. Le aree di transito mezzi, accesso e accumulo sfridi saranno ugualmente recuperate. La tempistica richiesta in istanza per l'attività estrattiva è di 10 anni.

L'area risulta soggetta a:

- vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- vincolo paesaggistico ed ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i.
- Sotto l'aspetto urbanistico, l'area oggetto di cava risulta ricompresa in parte in area propria per attività estrattiva; in parte in area impropria a destinazione discarica in progetto; in parte in area impropria a destinazione agricola. La variante urbanistica è stata predisposta al fine di inserire tali aree in aree a destinazione propria per attività estrattiva.
- Con nota prot. n. 37413 del 06.06.2019 si è proceduto alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, c.1, L. 241/90 e s.m.i., in data 10 luglio 2019.
- Nel corso della succitata Conferenza, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 45861 del 12.07.2019.
- In data 26.08.2019, con prot. di ric. n. 54297, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- In data 07.08.2019 con prot. di ric. n. 51352, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso la Deliberazione del C. C. n. 39 del 24.07.2019 (**ALLEGATO 1**) di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 51 al PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione.

- Con nota prot. n. 56798 del 10.09.2019, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a convocare la Conferenza di Servizi ex art 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 04 ottobre 2019.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 04 ottobre 2019, si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per anni dieci, e l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 - formulata dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 62414 del 04.10.2019 - per anni cinque, a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, relativo alla cava in oggetto. Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo **(ALLEGATO 2)**;
- parere unico della Regione Piemonte formalizzato dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere con nota prot. ric. n. 62354 del 04.10.2019 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegata nota **(ALLEGATO 3)** che contiene i seguenti contributi:
 - ✓ parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - “- si esegua adeguatamente il disgaggio dei fronti in roccia asportando i cunei di materiale instabile;
 - in presenza di evidenti fratture subparallele ai fronti laterali (famiglia K5 per fronte F2 e famiglia K2 per il fronte F3) si imposti localmente la coltivazione lungo tali discontinuità al fine di evitare cinematismi di scivolamento planare;
 - venga eseguito il riporto finale nel piazzale di fondo scavo secondo le modalità progettuali ovvero curando la compattazione del materiale per singoli strati di 50 cm.”
 - ✓ parere favorevole del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito agli interventi di mitigazione/recupero ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - “si propone di prescrivere che prima dell'inizio lavori di cui all'autorizzazione in oggetto pervenga al settore scrivente una breve relazione integrativa che descriva nel dettaglio gli interventi di cure colturali e manutenzione da realizzarsi post-impianto. Si propone inoltre di prescrivere che tali interventi manutentivi vengano eseguiti per un periodo non inferiore a 3-5 anni.”
 - ✓ parere favorevole del Settore Copianificazione urbanistica area sud-ovest che comunica l'esito positivo in ordine alla conformità con il Ppr verificando la non interferenza con le componenti paesaggistiche di pregio riconosciute nel documento di verifica.

Nella succitata nota regionale, “con riferimento al documento “Nuovo Piano di gestione rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008” si raccomanda una corretta gestione dei rifiuti di estrazione in accordo con il D.Lgs citato e relativo parere del Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche AE/02/2010 del 21/10/2010. Inoltre la gestione della quota di materiale lapideo qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/03 dovrà essere effettuata in accordo con i disposti di cui al DPR 120/2017.”

- nota prot. ric. n. 62336 del 04.10.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte nella quale si comunica che l'iter amministrativo relativo all'autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. è ancora in corso e che sarà trasmessa copia dell'autorizzazione al suo completamento. Da parte del Comune di Bagnolo Piemonte risulta inoltre pervenuta l'attestazione disponibilità delle aree di proprietà comunale e dichiarazione di usi civici sul terreno distinto in mappa al Fg. 44, mapp. n. 8 parte e 17 parte (prot. ric. n. 41864 del 26.06.2019) **(ALLEGATO 4)**.

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 04.10.2019 il proponente consegna chiarimenti volontari - nota prot. ric. n. 62331 del 04.10.2019 - utili ai fini della formalizzazione del provvedimento ex L.R. 23/2016 e s.m.i., in capo all'Amministrazione provinciale.

Con nota prot. ric. n. 314 del 03.01.2020 il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dallo stesso con provvedimento n. 13 del 31.12.2019 (**ALLEGATO 5**).

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA di cui alla nota prot. ric. n. 61984 del 03.10.2019, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e di iniziativa del proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

1. l'area di cava sia recintata, ovvero sia comunque impedito l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
2. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
3. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
4. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
5. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
6. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";
- il D.P.R. 12.04.1996 "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*";
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*";
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.*";
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R "*Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive*";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "*Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)*";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*";
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "*Gestione e promozione economica delle foreste*";

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 10 luglio 2019 e del 04 ottobre 2019 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 04 ottobre 2019 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e di iniziativa del proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 6, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 2-3-5-6 in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento e ribasso della Cava Bricco Volti lotti 7-8-9-10, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte dell'Amministratore Delegato della Ditta ALPE S.r.l., con sede legale in Via Cave n. 265, 12031 - Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi;
2. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1 a 6 delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
3. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 6 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
4. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 10 luglio 2019 e del 04 ottobre 2019, così come riportati negli ALLEGATI 2-3-5-6, che qui si richiamano integralmente.
5. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 2-3-5-6 in premessa indicati.
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 13 del 31.12.2019 (**ALLEGATO 5**);
 - l'Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale n. 79 del 14.01.2020 (**ALLEGATO 6**).
7. **DI PRENDERE ATTO** del provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 51 al P.R.G.C. del Comune di Bagnolo Piemonte di cui alla nota prot. ric. n. 35402 del 29.05.2019.
8. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 39 del 24.07.2019 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 51 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte (**ALLEGATO 1**).
9. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
10. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
11. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
12. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 13. DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 14. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 15. DI STABILIRE**, come disposto dal comma 9, art.27-bis del D.Lgs. 153/03 e s.m.i., che le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento autorizzatorio unico, saranno rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
- 16. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 17. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 18. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO n. 1 – Deliberazione del C. C. n. 39 del 24.07.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO n. 2 – parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale e l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016.
- ALLEGATO n. 3 – nota prot. ric. n. 62354 del 04.10.2019 da parte della Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere;
- ALLEGATO n. 4 – nota prot. ric. n. 41864 del 26.06.2019 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO n. 5 – Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 13 del 31.12.2019.
- ALLEGATO n. 6 – Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., formalizzata con provvedimento dirigenziale n. 79 del 14.01.2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Determina 2020 / 45 del 15/01/2020

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO